

L'Assessore

Torino, 17 novembre 2014

Al
Consigliere Regionale
BENVENUTO Alessandro Manuel
Gruppo Consiliare LEGA NORD – BASTA EURO

e p.c. Alla
Presidenza
del Consiglio Regionale del Piemonte

Alla
Direzione Regionale
Gabinetto della Presidenza della Giunta

Loro sedi

Prot. n. 215/ACP
Esaminazione 1.60.40, 14/2014 A

Oggetto: **Interrogazione ordinaria a risposta scritta n. 100 del Consigliere Regionale Benvenuto Alessandro Manuel inerente a "QUOTE LATTE"**

In merito all'oggetto, sentite in proposito le Direzioni Agricoltura e Affari Legali e Contenzioso, si trasmette nella forma scritta la risposta all'atto consiliare di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

Giorgio FERRERO

RISPOSTA
all'interrogazione ordinaria a risposta scritta n. 100
inerente: QUOTE LATTE

Premessa

Il regime delle quote latte, introdotto nella Comunità Europea nei primi anni '80 come meccanismo straordinario e temporaneo di equilibrio del mercato, ormai in vigore da decenni, ha di fatto congelato un sistema che presenta alcune evidenti distorsioni. L'Italia risulta essere il Paese con la maggior differenza fra quota assegnata e consumi interni, condizione che limita pesantemente il possibile sviluppo di un settore qualificato per l'economia nazionale. Il raggiungimento dell'allineamento quota - produzione, più volte indicato quale obiettivo del comparto, è stato raggiunto solo nel 2009 a seguito dell'aumento comunitario della quota italiana (circa + 1 milione di q.li per il Piemonte): dalla campagna 2009/10 la produzione realizzata è stata inferiore ai volumi disponibili, pure se avvicinandosi sensibilmente nelle campagne più recenti (99-99,5%), ma non originando quindi alcun prelievo a carico dei produttori.

D'altra parte è innegabile che il meccanismo di contingentamento, in ottica comunitaria, ha avuto il merito di consentire un contenimento dell'espansione produttiva (diminuzione delle eccedenze strutturali), di stabilizzare il mercato del latte e di mantenere la remunerazione della materia prima ad un livello superiore ai mercati mondiali (soprattutto in Italia, con valori mediamente superiori del 10-15% rispetto alla media UE), senza ostacolare un importante processo di ristrutturazione e concentrazione degli allevamenti. Motivi che hanno determinato la decisione di confermare in più occasioni l'applicazione del regime, con gli stessi fini e strutture: dopo numerose proroghe, il termine è stato stabilito con la conclusione della campagna 2014/15, attualmente in corso. C'è infine da rilevare come, negli ultimi anni, fattori economici e finanziari di carattere internazionale, abbinati alla progressiva riduzione dei meccanismi di protezione UE, hanno determinato una estrema volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli e zootecnici, tra cui il latte.

In Italia il primo concreto tentativo di dare attuazione al sistema quote può essere individuato nella L.468/92, alla quale sono succedute decine di atti normativi (leggi, decreti, DM, DPR,...) pressoché tutti caratterizzati da urgenza, parzialità e sovente in contraddizione fra di loro. L'assetto normativo che ne è complessivamente derivato risulta complesso e scarsamente coordinato, spesso di difficile comprensione ed applicazione: tutto ciò ha contribuito al sorgere di comportamenti più o meno apertamente finalizzati a evitare il pagamento del prelievo, causando una crescente conflittualità ed un esteso contenzioso.

Con le L.119/03 e L.33/09, si è raggiunta l'ordinarietà nell'applicazione del regime, con un enorme carico di lavoro per le regioni, cui è stata progressivamente conferita, con il coordinamento di AGEA e MIPAAF, la funzione di gestione del regime. Per il Piemonte, con la L.R.17/99 le funzioni amministrative in materia di quote latte sono state conferite alle Province, in base all'ubicazione dei produttori o dei primi acquirenti.

Le iniziative nazionali e regionali di recupero del prelievo hanno determinato l'instaurarsi ed il permanere di un notevole contenzioso con i produttori, che ha rallentato e reso meno efficace la riscossione delle somme dovute.

La confusione della normativa, soprattutto nei primi anni, nonché delle procedure, delle competenze e delle responsabilità si è tradotta in un esborso complessivo nei confronti della UE di oltre 4,4 miliardi di euro: per le annate precedenti la campagna 95/96 l'onere si è scaricato interamente sull'erario mentre le somme recuperabili nei confronti degli allevatori – e già anticipati a carico della fiscalità generale – superano l'importo di 2.200 milioni (di cui oltre 450 milioni in Piemonte).

Di questo, il recuperato effettivo è assai limitato, risultando un prelievo ancora dovuto di quasi 1,4 miliardi di euro (circa 350 Meuro in Piemonte): l'accollo da parte dello Stato dell'onere del debito si configura come violazione non solo della regolamentazione dell'Unione ma anche degli obiettivi della sua politica economica.

La situazione ha inoltre creato distorsioni di concorrenza a danno dei produttori che si sono conformati alle limitazioni di produzioni o che hanno pagato regolarmente il prelievo in caso di eccedenze. Il complesso del debito è comunque detratto dalla Commissione europea dagli anticipi assegnati all'Italia in attuazione della Pac, originando corrispondenti anticipazioni da parte della tesoreria statale per mettere a disposizione degli aventi diritto le risorse dovute.

Per le suddette considerazioni e motivazioni, nel giugno 2013 la Commissione europea ha costituito in mora l'Italia per i mancati recuperi avviando così la procedura di infrazione ex art.258 del Trattato.

Considerazioni

Per quanto di competenza degli Uffici regionali ed a conoscenza degli stessi, preme evidenziare i seguenti elementi:

- 1) Il calcolo della produzione di latte di fine periodo e quindi sulla presenza o meno di esubero nazionale viene effettuato sulla base delle dichiarazioni degli acquirenti sottoscritte dai produttori e non calcolata in base al numero dei capi e produzioni stimate;
- 2) La produzione nazionale dichiarata (e riscontrata tramite fatture, anche nei controlli di cui al punto 6) risulta stabilmente intorno ai 10,5 – 11 milioni di tonnellate con una oscillazione percentuale inferiore al 4% e variazioni legate a fattori quali il prezzo del latte e l'aumento delle quote disponibili. Nelle stalle italiane risulta presente un patrimonio di vacche (come da BDN) sufficiente a giustificare le produzioni dichiarate, con una resa media complessiva di circa 60 q.li/anno/capo;
- 3) Le numerose e qualificate Commissioni di indagine e garanzia istituite dal 1997 in poi, hanno sostanzialmente confermato anche attraverso controlli diretti nelle aziende e sui primi acquirenti, la validità complessiva delle procedure e di sistemi di verifica che “consentono un notevole grado di approssimazione alla realtà e quindi di “certificare la potenzialità

- produttive della stalla Italia”, nonché “l’attendibilità e la correttezza dei calcoli applicati da AGEA”;
- 4) Le principali metodologie di calcolo e controllo adottate dalle prime Commissioni sono state recepite nella L.119/03 ed applicate dalle Amministrazioni competenti. La modifica dell’algoritmo di calcolo per l’età delle vacche - anche a seguito della piena operatività riconosciuta nel 2006 dalla UE all’Anagrafe nazionale bovina (BDN) - **utilizzata** per valutare la coerenza fra produzione dichiarata e **potenziale**, con considerazione dei capi oltre i 120 mesi di età, ha consentito di rendere più incisivo e veritiero il metodo, **facendo** emergere eventuali e limitati capi in produzione di età “avanzata”;
 - 5) A seguito della relazione dei Carabinieri del 2010, richiamata nella **Ordinanza GIP** di Roma 2865/2013, sono stati attivati accertamenti “straordinari” in loco che **hanno** fornito un riscontro aderente alla realtà, confermando – a livello nazionale ed in ambito regionale - la sostanziale congruità e correttezza sia dei dati produttivi dichiarati che del **patrimonio** bovino presente, compresi i capi con età superiore ai 10 – 15 anni. E’ stata inoltre rilevata la minore **incidenza** del fenomeno in esame (53.000 capi, circa il 3% del totale) rispetto ai dati inizialmente divulgati (300.000 animali). Le successive relazioni di AGEA e MIPAAF hanno evidenziato come “nessun elemento oggettivo possa supportare l’ipotesi che negli anni si sia verificata una errata quantificazione della produzione nazionale di latte”;
 - 6) In applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di quote latte, le Regioni volgono annualmente controlli e verifiche in loco nei confronti di acquirenti (20 - 40% del latte consegnato) e produttori (1-2% consegne; 5% vendite), in corso di periodo ed a fine **campagna**, secondo dettagliati programmi e manuali comunicati alla Commissione Europea. Sono oggetto di controllo, tra l’altro, la documentazione fiscale e commerciale, i capi allevati e la coerenza degli stessi (a **seconda** della razza) con la produzione dichiarata (latte contabilizzato);
 - 7) I dati di gestione del regime quote latte sono costantemente **monitorati**, trasmessi e posti a conoscenza dell’UE (utilizzati anche dalla stessa nelle visite ispettive sul territorio italiano) e della Corte dei Conti, per le **verifiche** in sede nazionale.

Conclusioni

Per quanto illustrato e dettagliato si ritiene che al momento non sia possibile considerare **come** non dovuti gli importi dei prelievi supplementari, in attesa degli sviluppi delle **indagini**. Queste ultime potrebbero infatti richiedere ancora molto **tempo**, e verosimilmente dovrebbero essere “validate” dalle Autorità comunitarie, essendo coinvolte obbligazioni nelle quali l’Unione ha la posizione di creditore.

Un nuovo rallentamento nella azione di **recupero** del prelievo aumenterebbe la **probabilità** che con il **passare** del tempo lo stesso diventi impossibile, con il rischio della traslazione dell’onere **finanziario** dagli allevatori inadempienti alla fiscalità generale e conseguente **imputazione** di danno erariale nei confronti delle Amministrazioni e degli amministratori pubblici.

Eventuali richieste di restituzioni da parte dei produttori potranno essere poste in essere successivamente al pagamento del prelievo imputato ed in caso di certo ed acclarato indebito del versato, certificato dalle autorità ed amministrazioni preposte a tale potenziale verifica e dalle misure consequenziali che verranno adottate.

Per quanto attiene i quesiti proposti si integra a seguire altresì la risposta pervenuta in merito dall'Assessore agli Affari Legali e Contenzioso.

Giova altresì ricordare che la vicenda delle "quote latte" ha impegnato ed impegna l'Avvocatura della Regione Piemonte da ormai diversi anni.

Venendo più specificatamente al piano amministrativo si deve rilevare come la questione evidenziata dall'interrogante sia già stata sollevata in alcune controversie avanti al TAR Piemonte in cui la Regione era costituita.

In tutte quelle occasioni il TAR ha ritenuto di non accogliere l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata dai produttori ricorrenti, escludendo la rilevanza che un eventuale procedimento penale (in quel momento non ancora avviato) potesse avere sulla definizione delle controversie all'esame del Collegio. (v. per tutte sent. TAR Piemonte n. 516/2014).

Con detta sentenza il TAR Piemonte ha ritenuto che "l'invocata sospensione del giudizio non è correlata né alla dimostrazione della pendenza di un procedimento né alla dimostrazione della rilevanza che un eventuale procedimento penale possa avere sulla definizione delle controversie all'esame del Collegio".

Per quanto riguarda l'Avvocatura pertanto, solo all'esito del procedimento penale di cui alla presente interrogazione sarà possibile compiere le valutazioni del caso.